

Notifica ed inesistenza del decreto ingiuntivo

In tema di notifica del decreto ingiuntivo è necessario distinguere l'ipotesi dell'inesistenza della medesima da quella della nullità. Nel primo caso il provvedimento, inefficace, può essere oggetto di relativa dichiarazione da parte del giudice, tuttavia, qualora esso sia fatto valere come titolo esecutivo, la dichiarazione di inefficacia può assurgere a rango di motivo di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. Qualora, invece, la notifica dell'ingiunzione sia affetta da semplice nullità ai sensi dell'art. 160 c.p.c., l'intimato potrà solo avvalersi dello strumento dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. rimanendogli precluso il ricorso agli strumenti delle opposizioni esecutive.

Tribunale di Taranto, sezione terza, sentenza del 7.6.2018

...omissis...

- rilevato che cccc. si opponevano al precetto, notificato loro in data 05.03.2015 in forza di decreto ingiuntivo n. 4640/14 emesso dal Tribunale di Bergamo in data 26.07.2014; eccepivano gli opposenti l'inesistenza giuridica del titolo, in quanto emesso nei confronti degli eredi di cccc (deceduto nel gennaio 2013) senza l'identificazione degli stessi e senza che ne fosse stata dimostrata la qualità, l'inesistenza della notificazione del titolo, in quanto eseguita impersonalmente e collettivamente presso l'ultimo domicilio del defunto, nonostante ivi non risiedessero più detti opposenti (anche formalmente dal dicembre 2013 cccc., di fatto le altre due), l'erronea apposizione della formula esecutiva, l'inesistenza originaria del credito vantato, la nullità del precetto, per difetto di procura e per violazione dell'art. 480 c.p.c. in relazione all'elezione di domicilio, e della sua notifica (eseguita con le stesse modalità del titolo);

- rilevato che parte opposta, costituitasi, contestava la fondatezza dell'avversa opposizione e rilevava che, in ogni caso, il precetto opposto aveva perso efficacia per decorso del termine di giorni 90 senza che il creditore avesse intrapreso l'azione esecutiva, preannunciando, pertanto, la notifica di un precetto in rinnovazione alle odierne opposenti per e nei rispettivi luoghi di competenza; all'udienza di precisazione delle conclusioni, poi, la difesa dell'opposto depositava un foglio di precisazione, delle conclusioni, contenente la richiesta di dichiarazione dell'inefficacia del precetto opposto con compensazione delle spese di lite;

- ritenuto che le affermazioni di parte opposta in relazione alla sostenuta inefficacia del precetto per decorso del relativo termine ed alla volontà di notificare un precetto

in rinnovazione e le conclusioni rassegnate inducano a ritenere che detta parte abbia inteso sostanzialmente non avvalersi di detto precetto e, quindi, rinunciare ai suoi effetti; purtuttavia non può ritenersi che la materia del contendere sia venuta a cessare, in quanto parte opponente ha chiesto anche che sia dichiarata l'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata per inesistenza del titolo esecutivo, in considerazione anche del vizio assoluto di notifica eccepito; in proposito deve osservarsi che il decreto ingiuntivo posto a base del precetto opposto era stato notificato tramite ufficiale giudiziario che procedeva a mezzo posta a eredi M.G., 74024 M. (T.), via per O. n. 24 ..."; rilevato che la giurisprudenza ha affermato che la notifica collettiva e impersonale agli eredi del defunto ha natura eccezionale ed è, pertanto, limitata alle sole ipotesi espresse dalle varie norme di previsione (artt. 303, comma 2, 286, comma 1, 328, comma 2 e 330, comma 2 c.p.c.); la sua utilizzazione al di fuori di tali ipotesi comporta la giuridica inesistenza della notificazione, che, quindi, non è suscettibile di rinnovazione ex art. 291 c.p.c. (cfr. Cass. n. 3457/1994); è stato anche affermato, con riguardo alla disposizione contenuta nell'art. 303, comma 2, c.p.c., che "la notificazione collettiva e impersonale agli eredi del defunto dell'atto di riassunzione del giudizio, se eseguita oltre l'anno dalla morte, è da ritenere inesistente per difetto di indicazione del destinatario e, di conseguenza, non sanabile per effetto della costituzione dell'erede che intenda pregiudizialmente eccepire l'estinzione per la tardività della riassunzione stessa" (Cass. n. 228/1994);

- ritenuto che nel caso di specie l'odierno opposto avrebbe dovuto procedere alla notifica del decreto ingiuntivo (così come del precetto), individuando personalmente ciascuno dei soggetti (eredi) ai quali si andava a notificare il decreto e, poi, il precetto, pena l'inesistenza giuridica della formalità non suscettibile di sanatoria, in quanto M.G. risulta deceduto in data 29.01.2013 ed il decreto ingiuntivo è stato emesso in data 29.07.2014 su ricorso del 16.06.2014); nel caso di specie, invece, come si è visto, si è proceduto ad una notifica priva dell'indicazione nominativa del soggetto destinatario della formalità e, quindi, ad una notifica collettiva ed impersonale agli eredi di M.G., che va, pertanto, considerata inesistente;

- rilevato che la Corte suprema ha affermato che "in tema di opposizioni esperibili dal debitore esecutato, mentre, di regola, il processo esecutivo non preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o del precetto è viziato da una invalidità formale, il cui rimedio è individuabile nell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., se l'esecuzione sia intrapresa in forza di un titolo costituito da decreto ingiuntivo, il debitore deve proporre opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c., ove deduca l'inesistenza della notifica del provvedimento monitorio, oppure l'opposizione tardiva di cui all'art. 650 c.p.c., qualora denunci un vizio della notificazione non riconducibile all'inesistenza" (cfr. Cass. n. 17308/15); ed ancora si è detto che "in tema di notifica del decreto ingiuntivo è necessario distinguere l'ipotesi dell'inesistenza della medesima da quella della nullità. Nel primo caso il provvedimento, inefficace, può essere oggetto di relativa dichiarazione da parte del giudice, tuttavia, qualora esso sia fatto valere come titolo esecutivo, la dichiarazione di inefficacia può assurgere a rango di motivo di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. Qualora, invece, la notifica dell'ingiunzione sia affetta da semplice nullità ai sensi dell'art. 160 c.p.c., l'intimato potrà solo avvalersi dello strumento dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. rimanendogli precluso il ricorso agli strumenti delle opposizioni esecutive (C. App. Nola 28.01.2010 n. 230); e, infine, si è precisato che "il decreto ingiuntivo notificato in modo inesistente (notifica non effettuata) o giuridicamente inesistente (notifica avvenuta in luogo ed a persona privi di riferimento alcuno al debitore ingiunto) è inefficace ai sensi dell'art. 644 c.p.c. e detta inefficacia può esser fatta valere

sia ricorrendo al Giudice che ha emesso il decreto stesso (art. 188 commi 1 e 2 disp. att. c.p.c.), sia con autonoma azione ordinaria di accertamento negativo (art. 188 ultimo comma disp. att. c.p.c.), sia mediante opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c." (cfr. Trib. Torino 31.08.2011);

- ritenuto, pertanto, che l'opposizione debba essere accolta, in quanto, il titolo, in conseguenza dell'inesistenza della sua notifica è inefficace;

- ritenuto che parte opposta debba essere condannata alla rifusione delle spese di lite di questo giudizio, nella misura liquidata in dispositivo, in applicazione del principio di soccombenza, con distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario;
pqm

Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, la accoglie e, per l'effetto, dichiara la nullità del precetto opposto per inefficacia del titolo esecutivo; condanna l'opposto a rifondere all'opponente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 267,87 per esborsi ed Euro 2.400,00 per compensi, oltre spese generali, c.a.p. ed i.v.a. come per legge, da distrarre in favore cccccc Cantoro.

Così deciso in Taranto, il 5 giugno 2018.

Depositata in Cancelleria il 7 giugno 2018.